

*Servizio fitosanitario nazionale*

**DOCUMENTI TECNICI UFFICIALI**

Documento n. 5

Regolamento Comitato fitosanitario nazionale

<b>REV.</b>	<b>DESCRIZIONE REVISIONE</b>	<b>COMPILAZIONE</b>	<b>APPROVAZIONE</b>	<b>DATA DI ADOZIONE</b>	<b>FIRMA</b>
0	Revisione 0	SFC	CFN 31/01/2022	08/03/2022	

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.5	<b>Organi sussidiari</b>
Regolamento Comitato fitosanitario nazionale	Pag. 2 di 10

**In vigore dal 8 marzo 2022**

**INDICE**

Premessa .....	3
Riferimenti normativi .....	3
Regolamento.....	5

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.5	<b>Organi sussidiari</b>
Regolamento Comitato fitosanitario nazionale	Pag. 3 di 10

## **Premessa**

Il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, ha individuato il Comitato Fitosanitario Nazionale, già istituito dal decreto legislativo n.214 del 2005, quale organo deliberativo tecnico del Servizio fitosanitario nazionale (art.4) e ne ha indicato la sua composizione e le competenze (art 7), ed ha stabilito (comma 4, art.7) che per il suo funzionamento il Comitato si dota di un Regolamento.

A riguardo, il Comitato fitosanitario nazionale nella seduta del 31 gennaio 2022, ha approvato il Regolamento del Comitato fitosanitario nazionale, il quale ha come obiettivo disciplinare il suo funzionamento.

Tale Regolamento prevede che entro dieci giorni dalla sua approvazione, al fine di assicurare la piena e costante operatività del Comitato, il Presidente e i responsabili indicano propri sostituti, da coinvolgere in assenza del responsabile titolare, individua i compiti della Segreteria, lo svolgimento, la frequenza e la validità delle riunioni, e relativamente alle materie di competenza, come si esprime, a maggioranza assoluta, anche fornendo pareri, osservazioni e raccomandazioni. Salvo obiezione di un membro del Comitato, il presidente può, senza procedere ad un voto formale, stabilire che il Comitato esprime parere favorevole per consenso su temi all'ordine del giorno.

A seguito di ogni riunione verrà redatto un verbale, sotto la responsabilità del Presidente, in cui è indicata l'ora di inizio e fine della seduta, i nomi dei componenti presenti, nonché i punti principali delle discussioni e le determinazioni adottate.

## **Riferimenti normativi**

- Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
- Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE,

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.5	<b>Organi sussidiari</b>
Regolamento Comitato fitosanitario nazionale	Pag. 4 di 10

96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali).

- Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”.

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.5	<b>Organi sussidiari</b>
Titolo Regolamento Comitato fitosanitario nazionale	Pag. 5 di 10

## **REGOLAMENTO DEL COMITATO FITOSANITARIO NAZIONALE**

(ART. 7, COMMA 4, DEL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 19)

### **Articolo 1** (Costituzione)

1. Il presente Regolamento è redatto in applicazione dell'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625", al fine di disciplinare il funzionamento del Comitato fitosanitario nazionale.
2. Il "Comitato fitosanitario nazionale", di seguito "Comitato", è istituito presso il Servizio fitosanitario centrale e la sua composizione e le specifiche competenze sono definite dall'articolo 7 del decreto legislativo suddetto.
3. Entro dieci giorni dall'approvazione del presente regolamento, al fine di assicurare la piena e costante operatività del Comitato, il Presidente e i responsabili indicano propri sostituti, da coinvolgere in assenza del responsabile titolare.
4. È ammessa la presenza contemporanea dei responsabili e dei loro sostituti. In caso di votazione ogni responsabile e suo sostituto esprimono un unico voto.
5. Ciascun Responsabile dei Servizi fitosanitari regionali comunica al Servizio fitosanitario centrale i riferimenti del proprio Servizio, corredati degli indirizzi e-mail a cui inviare le comunicazioni ufficiali e da immediata comunicazione in caso di modifica.
6. Su iniziativa del Presidente o su richiesta degli altri componenti, possono partecipare alle riunioni, con funzioni consultive, altri esperti di specifiche materie. Per gli esperti invitati alle riunioni non è prevista la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.
7. Il Comitato provvede, a consultare periodicamente i portatori di interesse, almeno sulle questioni di ampia rilevanza.
8. In caso eccezionale di impossibilità alla partecipazione del responsabile o del suo sostituto può essere indicato, di volta in volta, un delegato per la partecipazione al Comitato.

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.5	<b>Organi sussidiari</b>
Regolamento Comitato fitosanitario nazionale	Pag. 6 di 10

## **Articolo 2**

(Segreteria del Comitato)

1. Il Comitato, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale di un'apposita segreteria. A tale scopo, ai lavori del Comitato, partecipano due funzionari del Servizio fitosanitario centrale di cui uno con funzione di Segretario.
2. La segreteria svolge tutte le funzioni di ordine operativo e tecnico e, in particolare:
  - formalizza le convocazioni e le trasmette a tutti i componenti corredate dalla necessaria documentazione;
  - cura la stesura, raccolta e conservazione dei documenti che costituiscono informativa o elemento per la discussione e/o l'approvazione del Comitato;
  - organizza e istruisce le riunioni del Comitato;
  - cura la redazione del verbale delle riunioni e la relativa trasmissione ai componenti del Comitato;
  - gestisce le procedure di consultazione scritta di cui all'articolo 6;
  - cura la stesura, raccolta e conservazione degli atti derivanti dalle riunioni o oggetto di successiva ordinanza del Direttore del Servizio fitosanitario centrale.
3. Con provvedimento del Presidente è nominato il Segretario del Comitato, responsabile delle attività della segreteria.

## **Articolo 3**

(Ordine del giorno)

1. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno del Comitato, tenendo conto delle proposte avanzate dai membri.
2. Le convocazioni e l'ordine del giorno sono trasmessi a cura della segreteria a tutti i membri del Comitato, di norma, via posta elettronica almeno dieci giorni lavorativi prima della riunione.
3. I documenti per i quali è richiesto l'esame, la valutazione e l'approvazione da parte del Comitato vengono trasmessi a mezzo posta elettronica o, in caso fosse attivata questa possibilità, resi disponibili in uno spazio di lavoro condiviso su web, di norma, almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione.
4. I componenti del Comitato possono chiedere, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine del giorno, l'inserimento di ulteriori temi da discutere debitamente motivati.
5. Al fine di agevolare l'andamento dei lavori, i membri del Comitato possono far pervenire le proprie osservazioni sulla documentazione in discussione agli altri componenti per e-mail prima della data fissata per la riunione.
6. In caso di urgenza, il Presidente può, di propria iniziativa o su richiesta di un membro del comitato, effettuare integrazioni all'ordine del giorno o sottoporre all'attenzione del Comitato uno o più punti non inseriti all'ordine del giorno. In tali casi debitamente giustificati, il presidente può, abbreviare il termine per la trasmissione dei documenti di cui al comma 3.
7. L'ordine del giorno distingue tra:
  - argomenti in esame finale e votazione;
  - argomenti in esame preliminare;
  - argomenti in evidenza:

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.5	<b>Organi sussidiari</b>
Regolamento Comitato fitosanitario nazionale	Pag. 7 di 10

#### **Articolo 4** (Riunioni)

1. Il Comitato di norma si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma con frequenza mensile e, se possibile in tempo utile per affrontare i punti all'O.d.G. del Comitato fitosanitario permanente di Bruxelles.
2. Le date e le sedi delle riunioni vengono programmate semestralmente dal Presidente su parere del Comitato.
3. Le riunioni del Comitato si svolgono di norma presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Su richiesta del SFR interessato può essere decisa dal Comitato, di volta in volta, una differente sede di riunione.
4. I lavori del Comitato possono essere svolti anche in videoconferenza.
5. Le riunioni del Comitato sono registrate e la registrazione viene messa a disposizione dei membri fino all'approvazione del relativo verbale.
6. Se del caso, prima dell'inizio del Comitato, un Servizio fitosanitario regionale comunica in forma scritta al Servizio fitosanitario centrale la propria assenza dalla riunione e conferisce delega di voto ad altro Servizio fitosanitario regionale.
7. Qualora un Servizio fitosanitario regionale risulti assente a tre riunioni consecutive, senza adeguata motivazione, il Presidente ne dà comunicazione ufficiale all'Amministrazione regionale o provinciale competente.
8. Riunioni congiunte del Comitato con altri Gruppi o Tavoli possono essere convocate per questioni che rientrano nelle loro sfere di competenza.

#### **Articolo 5** (Riunioni straordinarie)

1. In casi di urgenza o di necessità motivata e sulla base delle richieste pervenute dai Servizi fitosanitari regionali, possono essere convocate riunioni straordinarie in aggiunta a quelle già programmate.
2. Il Comitato può anche essere convocato, su iniziativa del Presidente, in via straordinaria, per affrontare questioni urgenti, ovvero su istanza motivata dei rappresentanti delle altre Amministrazioni coinvolte.
3. In questi casi, i termini indicati all'articolo 3, sono ridotti, a:
  - 5 giorni lavorativi per l'invio della convocazione e dell'ordine del giorno;
  - 2 giorni lavorativi per integrazioni all'ordine del giorno;
  - 3 giorni lavorativi per l'invio dei documenti su cui esprimere il parere.

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.5	<b>Organi sussidiari</b>
Regolamento Comitato fitosanitario nazionale	Pag. 8 di 10

### **Articolo 6**

(Procedura scritta)

1. In casi di urgenza o di necessità motivata, al fine di acquisire il parere del Comitato su questioni afferenti le competenze dei singoli Servizi fitosanitari regionali, è possibile ricorrere alla procedura di consultazione scritta.
2. In particolare, il presidente può ricorrere alla procedura scritta per ottenere il parere del Comitato qualora il progetto di atto sia già stato esaminato durante una riunione del Comitato.
3. L'attivazione della procedura spetta al Presidente, tramite la segreteria, e avviene tramite e-mail.
4. I documenti e le eventuali proposte da sottoporre a procedura scritta verranno trasmesse via e-mail o, in caso fosse attivata questa possibilità, rese disponibili in uno spazio di lavoro condiviso su web. Tale accesso consentirà la modifica e il download dei documenti da postazioni remote.
5. Entro sette giorni dalla data di invio della comunicazione di avvio della procedura scritta, i componenti del Comitato dovranno trasmettere via posta elettronica, il parere di competenza o eventuali osservazioni. In caso di mancata espressione di pareri o osservazioni di competenza entro tale termine si intenderà parere favorevole. In presenza di obiezioni sostanziali, la documentazione oggetto di consultazione potrà essere riformulata tenendo conto delle osservazioni effettuate e riproposta alla consultazione, con le medesime modalità di cui sopra.
6. A seguito della conclusione della procedura, il Presidente del Comitato o il suo sostituto informa i componenti circa l'esito finale.
7. Se la procedura scritta è conclusa senza esito, il Presidente convoca una riunione del Comitato straordinaria entro un termine ragionevole.

### **Articolo 7**

(Validità delle riunioni)

1. Le riunioni sono ritenute valide qualora risultino presenti almeno undici Servizi fitosanitari regionali, oltre al Presidente e al responsabile dell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante.

### **Articolo 8**

(Modalità di funzionamento del Comitato)

1. Il Presidente presiede le riunioni, coordinando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente Regolamento. In sua assenza le funzioni vengono svolte dal suo sostituto.
2. Il Comitato, relativamente alle materie di competenza, si esprime a maggioranza assoluta (12 su 23) anche fornendo pareri, osservazioni e raccomandazioni.
3. Salvo obiezione di un membro del Comitato, il presidente può, senza procedere ad un voto formale, stabilire che il Comitato ha espresso parere favorevole per consenso su temi all'ordine del giorno.
4. Il voto su un punto iscritto all'ordine del giorno, previo parere del Comitato, può essere rinviato al termine della riunione o alla riunione successiva ove emerga l'esigenza di una modifica sostanziale o di ulteriori approfondimenti.
5. Il Comitato assicura un'adeguata informazione sulle attività svolte, anche attraverso una specifica sezione del sito internet di Protezione delle piante di cui all'articolo 53 del d.lgs. 19/2021, espressamente dedicata al Comitato. Ulteriori modalità di comunicazione dei lavori del Comitato possono essere adottate sotto la responsabilità del Presidente.



<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.5	<b>Organi sussidiari</b>
Regolamento Comitato fitosanitario nazionale	Pag. 9 di 10

### **Articolo 9** (Verbali)

3. Per ogni riunione verrà redatto un verbale, sotto la responsabilità del Presidente, in cui è indicata l'ora di inizio e fine della seduta, i nomi dei componenti presenti, nonché i punti principali delle discussioni e le determinazioni adottate.
4. I verbali del Comitato sono trasmessi a cura della segreteria a tutti i membri del Comitato, di norma, via posta elettronica entro cinque giorni lavorativi dal giorno della riunione.
5. I componenti del Comitato possono formulare, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento del verbale, eventuali integrazioni od osservazioni, senza le quali il verbale si considera approvato.
6. Qualora vengano formulate osservazioni, si procede ad un secondo invio del verbale contenente le modifiche.
7. Ogni componente ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso delle proprie dichiarazioni. Può altresì richiedere che nel verbale vengano annotate le motivazioni del suo voto.
8. Il verbale approvato è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed inviato in copia, a mezzo posta elettronica, a tutti i componenti del Comitato o, in caso fosse attivata questa possibilità, reso disponibile in uno spazio di lavoro condiviso su web.
9. I verbali rimangono agli atti della segreteria del Comitato.

### **Articolo 10** (Gruppi di lavoro)

1. Il Comitato istituisce gruppi di lavoro per l'esame di questioni specifiche, al fine di approfondire le problematiche, elaborare linee di intervento o predisporre documenti sul tema.
2. Il Comitato definisce la composizione dei gruppi di lavoro, ne individua il coordinatore, di norma appartenente al SFC e ne approva il relativo mandato.
3. I gruppi di lavoro, sotto la responsabilità dei coordinatori, presentano una relazione periodica al Comitato sui risultati conseguiti e i documenti prodotti.

### **Articolo 11** (Condivisione dei documenti)

1. Ai fini dello svolgimento di attività di analisi e valutazione funzionali alle riunioni del Comitato è ammessa la condivisione/modifica e/o integrazione della documentazione con i sistemi informativi a disposizione, via e-mail, tramite eventuale spazio di lavoro dedicato e condiviso su web.

<i>Servizio fitosanitario nazionale</i>	
Documento tecnico ufficiale n.5	<b>Organi sussidiari</b>
Regolamento Comitato fitosanitario nazionale	Pag. 10 di 10

## **Articolo 12**

(Protezione dei dati, riservatezza e conflitto di interessi)

1. I componenti del Comitato sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati, riservatezza e conflitto di interessi.
2. Gli esperti che sono stati invitati alla riunione informano il Presidente dell'esistenza di eventuali conflitti d'interesse per un determinato punto dell'ordine del giorno. Nell'eventualità di tale conflitto d'interessi, l'interessato lascia la riunione, su richiesta del Presidente, quando vengono discussi i punti all'ordine del giorno in questione.
3. I documenti trasmessi ai membri del comitato e agli esperti sono riservati, tranne qualora il Comitato li abbia resi pubblici in altro modo.
4. I membri del Comitato nonché gli esperti sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza stabiliti al presente articolo. Il presidente si assicura che gli esperti siano messi a conoscenza degli obblighi in materia di riservatezza che sono tenuti ad osservare.

## **Articolo 13**

(Protezione dei dati personali)

1. Il Comitato e i suoi gruppi di lavoro assicurano il trattamento dei dati personali dei partecipanti conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, sotto la responsabilità del Presidente, che agisce in qualità di responsabile del trattamento ai sensi del suddetto regolamento.

## **Articolo 14**

(Validità del regolamento)

1. Il presente regolamento può essere modificato su decisione unanime dei presenti ad un Comitato regolarmente costituito.